DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 27-novies

Art. 27-nonies.

A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali e' sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. Il collegio elegge nel proprio seno un presidente. I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto. Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarita' contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonche' di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti. Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una societa' di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

Versione in vigore dal 2 marzo 1982, non più in vigore dal 1 maggio 1983 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-finanza-locale-1981/art-27-novies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it